ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 82/76/CEE DEL CONSIGLIO DEL 26 GENNAIO 1982

# Art. 1

## Formazione a tempo pieno del medico specialista

La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della comunita' economica europea e comuni a due o piu' Stati membri, si svolge a tempo pieno. L'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1 e' formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della sanita'.

Versione in vigore dal 31 agosto 1991, non più in vigore dal 7 novembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 |
| Estremi | Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1991 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-257-1991/art-1-formazione-a-tempo-pieno-del-medico-specialista/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it